



Decreto del Commissario ad acta

(delibera del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

N. ~~Voss~~ 98 del 08 MAR. 2019

Proposta n. 3252 del 28/02/2019

Oggetto:

L.R. n. 4 del 3 marzo 2003 – R.R. n. 2 del 26 gennaio 2007, art. 14. Poliambulatorio gestito dalla società "FISIOKINESITERAPIA 21 S.r.l." (P. IVA e C.F. 05739591005) sito in Via G. Battista Bodoni n. 7/9 – 00153 Roma. ASL Roma I. Variazione Legale Rappresentante.

Estensore

CENERINI ORIETTA

Responsabile del Procedimento

CENERINI ORIETTA

Il Dirigente d'Area

D. RUSSETTI

Il Direttore Regionale

R. BOTTI

OGGETTO: L.R. n. 4 del 3 marzo 2003 – R.R. n. 2 del 26 gennaio 2007, art. 14. Poliambulatorio gestito dalla società “FISIOKINESITERAPIA 21 S.r.l.” (P. IVA e C.F. 05739591005) sito in Via G. Battista Bodoni n. 7/9 – 00153 Roma. ASL Roma 1. Variazione Legale Rappresentante.

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018 con la quale il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;
- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n.13;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010 concernente l'approvazione dei requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie, con il quale è stato avviato, tra l'altro, il procedimento di accreditamento definitivo;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10 febbraio 2011 che modifica e integra il Decreto del Commissario ad Acta U0090/2010;
- la Legge Regionale 14 luglio 2014, n. 7 e, in particolare, l'art. 2, commi da 73 a 80;
- la legge regionale 15 luglio 2015, n. 10;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00368 del 31.10.2014;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00412 del 26.11.2014;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00257 del 5.7.2017;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00469 del 07/11/2017;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00540 del 13.12.2017, come modificato dal DCA n. 227 del 5.6.2018, che disciplina la Chirurgia Ambulatoriale;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 271 del 5/6/2018 concernente *“Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto”*;

VISTI:

- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00337 del 14/11/2012 concernente: *“Conferma dell'autorizzazione all'esercizio e rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale definitivo alla società “Fisiokinesiterapia 21 S.r.l.” (P. IVA 05739591005), in persona del legale rapp.te p.t. Vedda Giuseppe, con sede legale in Via Dandolo n. 21 – 00153 Roma, per il presidio sanitario denominato “Fisiokinesiterapia 21 S.r.l.”, con sede operativa in Via Dandolo n. 21 – 00153 Roma”*;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00284 del 16/09/2014, concernente: *“Rilascio autorizzazione all'esercizio e conferma accREDITAMENTO istituzionale definitivo, a seguito di trasferimento, dai locali di Via Dandolo n. 21 – 00153 Roma a quelli di Via G. Battista Bodoni n. 7/9 – 00153 Roma, del presidio sanitario denominato “Fisiokinesiterapia 21 S.r.l.”, gestito dalla società “Fisiokinesiterapia 21 S.r.l.” (P. IVA 05739591005), con sede legale in Via Dandolo n. 21 – 00153 Roma”*;

VISTE:

- l'istanza del 31/01/2019, acquisita al protocollo regionale con il n. 93753 del 05/02/2019, con la quale il Legale Rappresentante dalla società “Fisiokinesiterapia 21 S.r.l.” (P. IVA e C.F. 05739591005) ha comunicato la variazione del Legale Rappresentante del Poliambulatorio sito in Via G. Battista Bodoni n. 7/9 – 00153 Roma, dal Dott. Giuseppe Vedda al Dott. Marco Buccioli;
- la nota del 15/02/2019, acquisita al protocollo regionale con il n. 127145 del 18/02/2019, con la quale il Legale Rappresentante della Società predetta, ha trasmesso integrazione documentale all'istanza del 31/01/2019;

CONSIDERATO che la documentazione prodotta risulta conforme alle previsioni normative e completa;

RITENUTO, pertanto, di dover prendere atto, ai sensi della L.R. n. 4/2003 e s.m.i. e dell'art. 14 del R.R. n. 2/2007 e s.m.i., della variazione del Legale Rappresentante del Poliambulatorio gestito dalla Società "Fisiokinesiterapia 21" (P. IVA e C.F. 05739591005) sito in Via G. B. Bodoni n. 7/9 – 00153 Roma, dal Dott. GIUSEPPE VEDDA al Dott. MARCO BUCCIOLI;

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate:

- di prendere atto, ai sensi della L.R. n. 4/2003 e s.m.i. e dell'art. 14 del R.R. n. 2/2007 e s.m.i., della variazione del Legale Rappresentante del Poliambulatorio gestito dalla Società "FISIOKINESITERAPIA 21 S.r.l." (P. IVA e C.F. 05739591005) sito in Via G. Battista Bodoni n. 7/9 – 00153 Roma, dal Dott. GIUSEPPE VEDDA al Dott. MARCO BUCCIOLI nato a Roma il 20/03/1966, residente a Albano Laziale (RM) – Via Riccardo Lombardi n. 48.

Null'altro è variato rispetto a quanto disposto con il DCA n. U00337 del 14/11/2012.

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Legale Rappresentante della società "Fisiokinesiterapia 21 S.r.l.", alla ASL Roma 1 nel cui ambito territoriale di competenza ricade la struttura e al Comune di Roma ove ha sede l'attività.

L'accertamento del possesso e/o del mantenimento di titoli e/o dei requisiti prodotti o dichiarati ai sensi dell'art. 8 comma 2 ai fini dell'autorizzazione diversi da quelli rientranti nelle competenze proprie della Regione Lazio, rimane in capo all'amministrazione, all'ente o agli organismi comunque denominati, competenti al rilascio o alla vigilanza.

L'autorizzazione di cui al presente provvedimento decade, oltre che nei casi di cui all'art. 17 del R.R. 2/2007, anche in caso di accertamento, da parte degli enti diversi dalla Regione Lazio, nell'ambito delle competenze attribuite, della non rispondenza del soggetto autorizzato, ovvero della struttura, ai requisiti prescritti da altre disposizioni normative nazionali e/o regionali, che non possano essere regolarizzati previo pagamento della sanzione pecuniaria, ovvero in caso di accertamento della falsità di uno dei documenti di cui al comma 2 dell'articolo 8.

Le attività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette a successivi processi di riorganizzazione, riconversione o rimodulazione sulla base degli atti di pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare.

Si richiama l'obbligo della struttura di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni che disciplinano la materia e, in particolare, a quelli disposti dalla L.R. n. 4/2003 e dai relativi provvedimenti regolamentari e amministrativi di attuazione che richiedono la preventiva autorizzazione regionale.

Si richiama l'obbligo dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio di vigilare sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi e di quelli ulteriori di accreditamento, secondo quanto previsto dal Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10/11/2010 e successive modificazioni.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.


Nicola Zingaretti